DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Centonovesima puntata
Viaggio nell'Italia bestiale

PER GREEN HILL
ISTANZA DI CHIUSURA

Esclusivo su la Padania. L'esito delle indagini e delle perquisizioni delegate dalla Procura di Brescia al servizio di vigilanza dell'Oipa

STEFANIA PIAZZO

Ecco la notizia, vera, più efficace di molte parole e immagini, che *la Padania* pubblica in esclusiva. È l'istanza di chiusura di Green Hill depositata dall'Oipa.

Ma vi pare possibile che un allevamento di oltre 2.500 beagle non abbia un registro di carico e scarico? Che, insomma, stando alla denuncia della polizia giudiziaria delegata alle indagini e alla perquisizione dentro Green Hill dalla Procura di Brescia, non sia stato trovato nel più grande stabilimento in Europa per animali destinati alla sperimentazione, la tracciatura secondo legge di quanto entra ed esce? Da non crederci! Quante migliaia di cani sono passati per Green Hill? A quanto pare, dalle indagini e dalle perquisizioni condotte dal Servizio di vigilanza ecozoofila dell'Oipa su delega della Procura bresciana, accanto alla Polizia locale di Montichiari, la risposta è il cuore dell'inchiesta per la quale è scattata l'istanza di chiusura, e non solo.

A Green Hill quanti cani ci sono ma, soprattutto, dove sta scritto? Qui si concentra e si concentrerà l'attività d'indagine. Vuoi che una multinazionale non sappia rispondere? Figuriamoci, avrà la risposta in tasca. Idem il sindaco. Idem l'asl.

Intanto però è partita l'istanza di chiusura, che pubblichiamo in esclusiva, istanza che il Servizio di vigilanza delle guardie dell'Oipa con funzione di polizia giudiziaria ha inoltrato per violazione della normativa vigente innanzitutto al sindaco e, a seguire, per conoscenza, alla Direzione generale della sanità animale del ministero della Salute e al sostituto procuratore della Repubblica di Brescia, **Lara Ghirardi**.

Già in una precedente informativa che risale nell'immediato della perquisizione, avvenuta il 30 settembre scorso, veniva infatti denunciato alla Procura bresciana l'assenza del registro di carico e scarico degli animali presenti nell'allevamento, in violazione del decreto legislativo 116/1992. Di più, in merito a questo punto, il personale dell'allevamento ne avrebbe affermato l'inesistenza, asserendo che la tenuta del registro sarebbe avvenuta mediante l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale telematica. Anagrafe nella quale l'azienda inserisce i dati. Già in quella circostanza veniva esplicitato al magistrato che in tal modo non sarebbe stato possibile effettuare la tracciabilità dell'andamento della popolazione canina dell'allevamento negli anni. Non nei mesi. Negli anni.

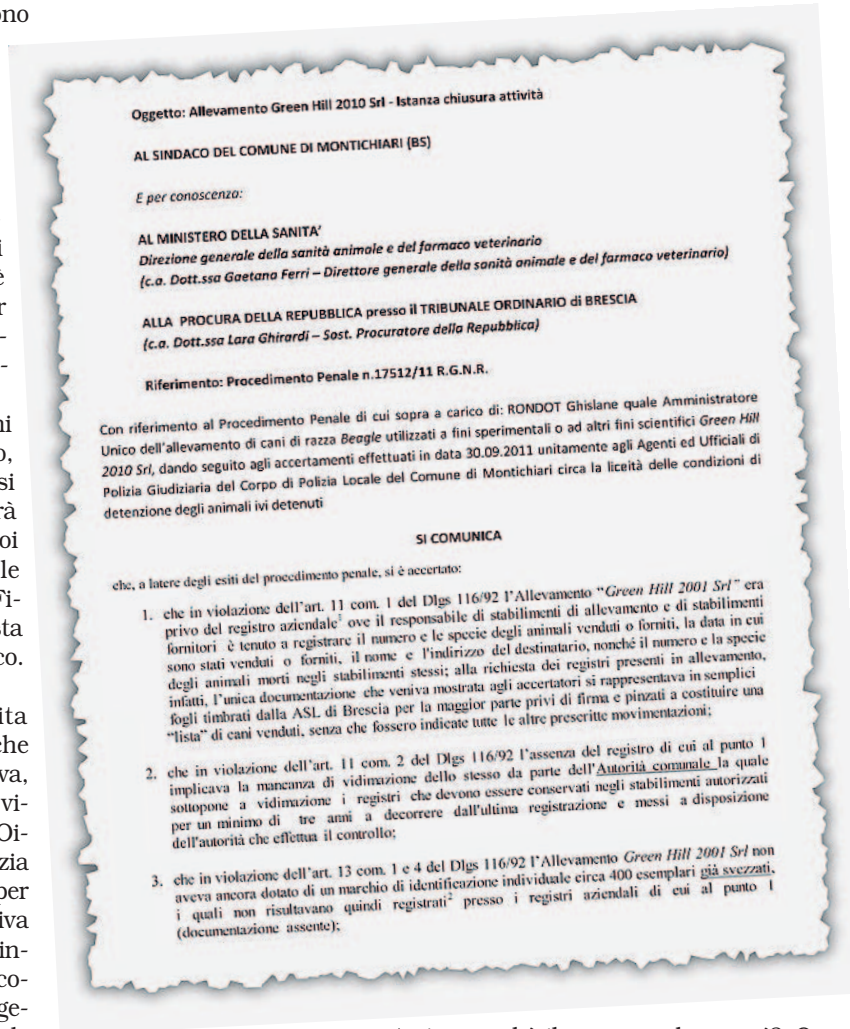

Oggetto: Allevamento Green Hill 2010 Srl - Istanza chiusura attività

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS)

E per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario
(c.a. Dott.ssa Gaetana Ferri – Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
(c.a. Dott.ssa Lara Ghirardi – Sost. Procuratore della Repubblica)

Riferimento: Procedimento Penale n.17512/11 R.G.N.R.

Con riferimento al Procedimento Penale di cui sopra a carico di: RONDOT Ghislane quale Amministratore Unico dell'allevamento di cani di razza *Beagle* utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici *Green Hill 2010 Srl*, dando seguito agli accertamenti effettuati in data 30.09.2011 unitamente agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale del Comune di Montichiari circa la liceità delle condizioni di detenzione degli animali ivi detenuti

SI COMUNICA

che, a latere degli esiti del procedimento penale, si è accertato:

1. che in violazione dell'art. 11 com. 1 del Dlgs 116/92 l'Allevamento "*Green Hill 2001 Srl*" era privo del registro aziendale[1] ove il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi; alla richiesta dei registri presenti in allevamento, infatti, l'unica documentazione che veniva mostrata agli accertatori si rappresentava in semplici fogli timbrati dalla ASL di Brescia per la maggior parte privi di firma e pinzati a costituire una "lista" di cani venduti, senza che fossero indicate tutte le altre prescritte movimentazioni;

2. che in violazione dell'art. 11 com. 2 del Dlgs 116/92 l'assenza del registro di cui al punto 1 implicava la mancanza di vidimazione dello stesso da parte dell'Autorità comunale la quale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua il controllo;

3. che in violazione dell'art. 13 com. 1 e 4 del Dlgs 116/92 l'Allevamento *Green Hill 2001 Srl* non aveva ancora dotato di un marchio di identificazione individuale circa 400 esemplari già svezzati, i quali non risultavano quindi registrati[2] presso i registri aziendali di cui al punto 1 (documentazione assente);

4. che i 400 esemplari di cui al punto precedente risultavano assenti ovvero non registrati anche presso la banca dati dell'Anagrafe Canina Regionale, il cui aggiornamento, relativamente all'azienda *Green Hill 2001 srl*, risultava fermo al 03.08.2011.

CONSIDERATO

- che, come previsto dall'Autorizzazione Sindacale che codesto Comune ha rilasciato all'*Azienda Green Hill 2001 Srl* (Vs num. prot. 36451/2008 del 13.11.2008) per l'allevamento di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ai sensi del Dlgs 116/92, le violazioni di cui ai punti 1 e 2, 3 e 4 comportano la revoca della predetta Autorizzazione Sindacale;
- che in ossequio all'art. 10 del Dlgs 116/92 i controlli sugli stabilimenti d'allevamento e fornitori sono esercitati dal Comune;

PORGE URGENTE ISTANZA

alla S.V. quale massima Autorità Locale Sanitaria e di Governo affinché provveda alla revoca di tale Autorizzazione con contestuale chiusura dell'Azienda *Green Hill 2001 Srl* mediante Ordinanza Sindacale contingibile urgente ex. art 50 com. 5 del Dlgs 267/00 ponendo fine a tutte le attività condotte in assenza della prevista documentazione aziendale-sanitaria nonché all'adozione delle misure sanzionatorie relative alle succitate violazioni.

[1] Il responsabile dello stabilimento d'allevamento, fornitore od utilizzatore, deve annotare in apposito registro, costituito da un numero noto di fogli numerati progressivamente, gli animali presenti ed i relativi movimenti – Circolare n° 8 del 1994 del Ministero della Sanità

[2] Il responsabile dello stabilimento d'allevamento, fornitore od utilizzatore, deve annotare in apposito registro, costituito da un numero noto di fogli numerati progressivamente, gli animali presenti ed i relativi movimenti. Se trattasi di stabilimento d'allevamento (art. 11, comma 1) verranno annotati il numero degli animali nati, morti e di quelli forniti, il contrassegno di identificazione (numero di lotto od altro per piccoli animali da laboratorio, matricola od altro marchio per cani, gatti e primati non umani) e la specie, nonché le date, e per quelli forniti nome e indirizzo del destinatario. Gli stabilimenti fornitori annoteranno pure i dati dell'allevamento di provenienza. Il registro, **vidimato dall'autorità comunale**, deve essere conservato presso lo stabilimento per tre anni almeno – Circolare n° 8 del 1994 del Ministero della Sanità

Ma un conto, dicono, sia l'anagrafe canina, altro è il registro, mancante all'appello ispettivo. Altro fatto è che nell'autorizzazione sindacale il primo cittadino di Montichiari autorizzi l'allevamento a patto che, si legge (vedi l'autorizzazione del 13 novembre 2008, protocollata al numero 36451/2008, ndr), «la Green Hill 2001 srl dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, pena la revoca dell'autorizzazione medesima:

A) osservare tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116/92 e in particolare delle prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11...».

L'articolo 11, di cui si contesta la violazione, ci interessa molto. Dice che (comma 1) «Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e la specie di animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonchè il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi». Il registro durante le perquisizioni sarebbe risultato inesistente. Ma salterà fuori, non c'è dubbio...

Comma 2, ancora più interessante: «L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione».

Capiamo quattro cose, leggendo l'istanza di chiusura. Primo: che la tracciatura non emergerebbe dalle carte. È così? Secondo: che il mancato rispetto della prescrizione, lo scrive giusto il signor sindaco, porta alla revoca dell'autorizzazione. Terzo: che il sindaco non avrebbe a questo punto mai vidimato nulla nonostante lo preveda la legge perché non sarebbero mai esistiti i registri, stando agli atti depositati per ora in Procura. È così? Quarto: che l'asl nei suoi periodici controlli non avrebbe mai verificato la presenza o meno del registro di carico e scarico. È così?

Insomma, quante migliaia di animali sono stati o non sono stati registrati di passaggio a Green Hill? E come mai al momento dell'ultima ispezione, al 30 settembre, non si sarebbe provveduto all'aggiornamento della banca dati regionale, ferma al 3 agosto, per un totale di circa 400 cani non registrati? Come mai non si sarebbe reperito alcun certificato di morte dei 35 cani deceduti presenti nella struttura?

Facciamo un passo indietro. In una relazione del 3 agosto 2010 del ministero della Salute, si legge che «la Direzione generale della sanità animale ha intrapreso iniziative per verificare la corretta e uniforme applicazione del decreto 116/1992. In tal senso era stato informato il servizio veterinario della Regione Lombardia e l'asl competente per ulteriori controlli». Infine, era stata effettuata un'ispezione ministeriale congiunta con l'asl locale e il servizio veterinario regionale il 14 luglio scorso.

Le autorizzazioni? In regola. Le strutture e le attrezzature? Minuziosamente descritte e censite. Si concludeva sostenendo che tutto era a posto e che le segnalazioni di maltrattamento non avevano trovato alcun riscontro. Domanda: ma il registro di carico e scarico, che è la prima cosa che si chiede varcando un canile o un allevamento, lo hanno chiesto? Lo hanno visto? C'era?

In una relazione del 24 maggio 2010 l'asl di Brescia, distretto veterinario n.2, specificava che i veterinari si erano recati presso Green Hill: autorizzazioni in regola, descrizione dei capannoni, poi si legge «dai registri dell'allevamento i cani presenti risultano così distribuiti....» e segue una conta dei cani per capannone. Quali sono i "registri" di cui parla l'asl? Poi, ancora, si specifica che nel 2009 sono stati effettuati sopralluoghi con esito favorevole l'8 aprile, il 1° luglio e il 17 novembre. Di più, nel 2010 sono stati eseguiti 26 accessi in occasione del rilascio di certificati per l'esportazione di animali. Perché, allora, all'atto della perquisizione non risulterebbero essere stati presentati su richiesta degli ispettori questi "registri"? Tutt'altra cosa sarebbero invece le "liste" di cani in uscita controfirmate dall'asl.

La partita su Green Hill è tutta aperta. Oltre le immagini a effetto che riscuotono sicuro consenso emozionale e oltre la politica che dice "io io io" puntando solo sul maltrattamento senza aprire altri cassetti.

s.piazzo@lapadania.net

(109-continua)